



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ

tel + 39 040 377 5287
fax + 39 040 377 5250

lav.form.comm@regione.fvg.it
lav.form.comm@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. n. **0046639/P - / CL.: COM.4.8**
riferimento:
allegato
Trieste, **23 novembre 2011**

All'ANCI del Friuli Venezia Giulia
Viale XX Settembre, 2
33100 – **UDINE**

Alla C.C.I.A.A. di
33170 - **PORDENONE**
Corso Vittorio Emanuele, 47

Alla C.C.I.A.A. di
34170 - **GORIZIA**
via Crispi, 10

Alla C.C.I.A.A. di
34121 - **TRIESTE**
Piazza della Borsa, 14

Alla C.C.I.A.A. di
33100 - **UDINE**
Via Morpurgo, 4

All'Unione regionale del
commercio e turismo
Via S. Nicolò, 7
34100 - **TRIESTE**

Alla Confesercenti regionale
Viale Grigoletti, 72/a
33170 - **PORDENONE**

All'Unione Regionale
Economica Slovena
Via Cicerone, 8
34133 - **TRIESTE**

Alla Lega delle Cooperative
Via D. Cernazai, 8
33100 - **UDINE**

Alla F.A.I.D.
Federdistribuzione
Via Albricci, 8
20122 – **MILANO**

oggetto: **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

Con la presente nota, la scrivente Direzione intende richiamare l'attenzione degli operatori nel settore del commercio, con particolare riferimento al commercio sulle aree pubbliche, su puntuali aspetti della legislazione in materia di DURC.

La certificazione relativa alla regolarità contributiva delle imprese, consistente nel "documento unico" attestante tale regolarità (DURC), viene disciplinata da specifiche normative di settore, le quali, nel tempo, hanno esteso l'operatività del documento fino al punto da fargli assumere una rilevanza di natura generale: il riferimento precipuo va all'articolo 1, comma 1175¹, della legge finanziaria 2007, n. 296/2006, ai sensi del quale <<A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale>>.

"La ratio che ha mosso il legislatore statale ad introdurre il DURC, quale condizione imprescindibile per poter operare negli specifici ambiti ad esso assoggettati, è stata quella di contrastare l'evasione contributiva e previdenziale, operando nel contempo anche un'azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare che, in ultima analisi, incide sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e su una corretta concorrenza tra le imprese che operano sul mercato"².

Il DURC, quindi, rappresenta un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso (Cassazione penale, sez. III, sentenza n. 21780/2011), considerandosi, tra l'altro, che <<in ambito comunitario, il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro in generale e la lotta al lavoro sommerso, in particolare, sono state assunte a condizioni necessarie, non solo per garantire una reale parità di trattamento, ma anche per salvaguardare il mercato (si richiama, a tal fine, il "ventottesimo considerando" della direttiva comunitaria 2004/18/CE, relativa al "Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi", dove si afferma che <<l'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono all'integrazione nella società>>). La regolarità contributiva, nello specifico,

¹ Il successivo comma 1176 recita: <<Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (il vigente decreto dd. 24 ottobre 2007), sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo (...)>>.

² Cfr. parere della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, n. prot. 13782 dd. 26 agosto 2009, in cui viene pure sottolineato che <<Con circolare del 5 febbraio 2008, n. 7, l'INAIL ha significativamente evidenziato come per regolarità contributiva ai fini INAIL, è richiesto il corretto adempimento di tutti gli obblighi di denuncia previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali>>; il parere è consultabile sul sito: <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/>.

rientra tra i requisiti di natura formale relativi alla corretta gestione delle imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico>>³.

In definitiva, il DURC “rappresenta uno strumento di tutela del lavoro, sia sotto l'aspetto della sicurezza, sia sotto il profilo retributivo, assicurativo e contributivo”, evidenziandosi in proposito “che l'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 29/2005, annovera espressamente tra le finalità perseguite dalla disciplina regionale del settore delle attività commerciali e somministrazione di alimenti e bevande quella concernente <<la protezione del lavoro dipendente con riguardo anche alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori>>” (cfr. nota 2).

Alla luce del quadro giuridico sopra delineato, si evince **un dovere**, in capo alle Amministrazioni titolari anche dei procedimenti di cui alla legge regionale n. 29/2005, **di acquisizione d'ufficio del DURC** (tramite il già realizzato collegamento informatico), **laddove sussista un fondato presupposto per l'avvio del procedimento di controllo, finalizzato alla comunicazione successiva dell'eventuale irregolarità agli enti di competenza**, di cui alla normativa di settore (articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dd. 24 ottobre 2007: INPS, INAIL e, previa convenzione con i predetti enti, altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, incluse le Casse edili)⁴.

Restando sempre a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento ed approfondimento di competenza, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: *Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*
telefono: 040 3775221
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

³ Roberta Ricci, *Le irregolarità in sede di gara: spunti di riflessione, in particolare, sulla tematica della regolarità o, meglio, della irregolarità contributiva*, in Foro amm., CDS 2011, 2, 511.

⁴ Con nota n. 9213 dd. 13/10/ 2009, l'INAIL informa che, limitatamente agli aspetti previdenziali, il DURC può essere richiesto solo se le ditte siano già iscritte agli enti Previdenziali e tale iscrizione, nel caso dell'INAIL, presuppone che vi sia, in concreto, obbligo assicurativo ai sensi della normativa vigente (articoli 1 e 4 del TU 1124/1965). Pertanto, se l'attività commerciale è svolta unicamente dal titolare di impresa individuale, senza dipendenti o collaboratori a vario titolo, non sussistendo obbligo assicurativo, il richiedente (commerciante o Comune) dovrà acquisire una singola certificazione di regolarità contributiva alla sede INPS competente (al di fuori, cioè, di “Sportello Unico”).